

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **203/1984** (ECLI:IT:COST:1984:203)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **13/06/1984**; Decisione del **09/07/1984**

Deposito del **11/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15818**

Atti decisi:

N. 203

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 197 del 18 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti penali riuniti a carico di Franceschini Enzo ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Percassi Giancarlo, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Latina, con ordinanza del 19 novembre 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui subordinano l'applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato al parere favorevole del pubblico ministero (nella specie, di udienza);

e che una questione sostanzialmente identica è stata sollevata anche dal Pretore di Saronno, con ordinanza del 3 giugno 1983, denunciando, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il parere favorevole del pubblico ministero (nella specie, di udienza) costituisce presupposto necessario per l'applicazione della sanzione sostitutiva;

ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, tutte attinenti al potere di "veto" che sarebbe attribuito al pubblico ministero di udienza circa l'applicabilità da parte del giudice della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 1984, ha dichiarato non fondata la proposta questione "nei sensi di cui in motivazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.